

Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2024, n. 5-481

Legge regionale n. 2/2009. Disposizioni per l'erogazione di contributi a sostegno delle spese di categoria AC sostenute dalle Micro Stazioni e dalle Grandi Stazioni per la stagione sciistica 2023/2024, nel rispetto dei criteri stabiliti con DGR 20 - 453 del 2 dicembre 2024. Dotazione complessiva pari a euro 4.050.000,00 (euro 3.960.000,00 sul capitolo 173874/2025 ed euro 90.000,00 sul capitolo 15



Seduta N° 32

Adunanza 06 DICEMBRE 2024

Il giorno 06 del mese di dicembre duemilaventiquattro alle ore 09:00 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Federico RIBOLDI

DGR 5-481/2024/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 2/2009. Disposizioni per l'erogazione di contributi a sostegno delle spese di categoria AC sostenute dalle Micro Stazioni e dalle Grandi Stazioni per la stagione sciistica 2023/2024, nel rispetto dei criteri stabiliti con DGR 20 – 453 del 2 dicembre 2024. Dotazione complessiva pari a euro 4.050.000,00 (euro 3.960.000,00 sul capitolo 173874/2025 ed euro 90.000,00 sul capitolo 151247/2025).

A relazione di: Gallo

Premesso che:

- il turismo montano svolge un ruolo di particolare rilevanza nel processo di sviluppo dell'economia locale e contribuisce a contenere gli effetti della crisi legata allo spopolamento dei territori alpini e che il “movimento” legato agli sport invernali rappresenta uno dei più importanti strumenti per incrementare i flussi turistici e favorire l'aumento della permanenza media dei turisti stessi;
- il crescente numero di persone che visitano le montagne piemontesi impone che l'esercizio delle attività sportive legate alle neve abbia luogo, da parte dei gestori, nell'osservanza delle norme e disposizioni statali e regionali finalizzate a tutelare la sicurezza e salute dei fruitori e dei praticanti le diverse discipline;
- la legge regionale n. 2/2009 “*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna*”, come modificata dalla legge regionale n. 17/2024, definisce gli strumenti di pianificazione e programmazione pubblica, individua le tipologie di intervento realizzabili dagli enti locali, dalle imprese o dalle Associazioni *no profit* attraverso i contributi previsti dalla legge medesima;
- l'articolo 40 della citata legge regionale, al fine di realizzare gli obiettivi e gli interventi previsti

dalla medesima legge, dispone che la Regione adotta misure di sostegno finanziario in relazione alle seguenti categoria di iniziative agevolabili:

a) interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano (categoria A);

b) investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica (categoria B);

c) spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria delle microstazioni di cui all'art. 38, incluse le microstazioni che svolgono unicamente attività ludico ricreative non riconducibili agli sport invernali (categoria C);

- con deliberazione n. 20 – 453 del 2 dicembre 2024 la Giunta regionale, al fine di consentire l'adeguamento alle novità introdotte dalla legge regionale n.17/2024, ha approvato, in un testo unico, i criteri generali per l'erogazione dei contributi a favore delle Microstazioni (Allegato A) e delle Grandi Stazioni (Allegato B), a sostegno dell'innnevamento programmato, della sicurezza delle piste, delle spese di gestione e degli investimenti sugli impianti, a partire dalla stagione sciistica 2023/2024, confermando, tra l'altro, che:

- le relative agevolazioni per le spese di categoria A non sono da considerare aiuti di Stato in quanto, ai sensi dell'articolo 36 della medesima legge regionale n. 2/2009, sono rese allo scopo di garantire la sicurezza sulle aree sciabili e salvaguardare la salute degli utenti, anche attraverso un adeguato livello di innnevamento delle piste e, pertanto, sono da considerarsi quali servizi pubblici di interesse generale compatibili con le regole UE in materia di aiuti di Stato;
- ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, i contributi concessi a sostegno delle spese di categoria C non sono considerati aiuti di Stato, in quanto concessi unicamente a Micro Stazioni sciistiche di interesse locale.

Richiamati:

- gli articoli 14, 106, 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea in materia di Aiuti di Stato;

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (CE) della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione agli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento al considerando 74, relativo agli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive, ed all'art. 55 (aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali), nonché le successive modifiche e integrazioni;

- il Regolamento (UE) n. 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 che, tra l'altro, proroga l'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 fino al 31 dicembre 2026;

- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), con particolare riferimento al punto 197, lettera h) in materia finanziamento di taluni impianti a fune nelle località poco attrezzate e con capacità turistiche limitate (impianti di carattere locale).

Richiamato, inoltre, l'articolo 36 della legge regionale n. 2/2009, rubricato "Individuazione di servizio pubblico di interesse generale", il quale stabilisce che: "in considerazione del rilevante interesse pubblico che rivestono le disposizioni in materia di tutela della salute, da realizzarsi anche attraverso l'obbligo della garanzia e del mantenimento di un adeguato livello di sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano, la Regione individua i servizi, anche economici, resi a tali fini come di interesse generale, e incarica i soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 45 dell'esecuzione dei servizi necessari a garantire la suddetta tutela".

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Coordinamento politiche e Fondi europei

- Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo libero:

- ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, i contributi concessi a sostegno delle spese di categoria C, continuano a non essere considerati aiuti di Stato, come già indicato con la DGR n. 7-

44 del 05 luglio 2019, in quanto concessi unicamente a microstazioni sciistiche di interesse locale;
- in ottemperanza al disposto del citato articolo 36 della legge regionale 2/2009, i regimi applicabili ai contributi assegnati per le spese di categoria A e C rispetto alla richiamata disciplina europea in materia di aiuti di stato sono così definiti:

- nel caso di stazione definibile di interesse locale, ai sensi dei criteri stabiliti dall'articolo 37 della legge regionale 2/2009, le agevolazioni sono concesse nella percentuale massima stabilita dalle vigenti disposizioni regionali, non rilevando ai fini della disciplina degli aiuti di Stato, in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'articolo 107 TFUE par. 1, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE sopra richiamata;

- nel caso di stazione non definibile di interesse locale, ai sensi dei criteri stabiliti dall'articolo 37 legge regionale n. 2/2009, le agevolazioni di categoria A, finalizzate a sostenere le spese alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano, sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in quanto le tipologie di spesa ammissibili a contributo rientrano nei costi ammissibili inerenti gli aiuti al funzionamento delle infrastrutture sportive disciplinate dall'articolo 55, avuto riguardo, altresì, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura, alle modalità di affidamento ed all'importo massimo dell'aiuto;

- è necessario comunicare alla Commissione europea la sintesi delle informazioni al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea, condizionando l'attuazione della relativa misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Coordinamento politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo libero:

- è previsto lo stanziamento di euro 4.050.000,00 quale sostegno economico alle spese di Categoria A e C, per la stagione sciistica 2023/2024, nel rispetto dei criteri di cui alla DGR 20 – 453 del 2 dicembre 2024;

- si conferma la previa necessità di comunicare alla Commissione europea la sintesi delle informazioni al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea, condizionando l'attuazione della relativa misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione.

Dato atto che il presente provvedimento trova copertura sul bilancio finanziario gestionale 2024/2026 (missione 7, programma 2), esercizio 2025 per euro 4.050.000,00 complessivi, come di seguito riportato:

- euro 3.960.000,00 a valere sul capitolo 173874/2025 "trasferimenti spesa corrente imprese" (fondi regionali) che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità;

- euro 90.000,00 a valere sul capitolo 151247/2025 "trasferimenti spesa corrente pubbliche amministrazioni" (fondi regionali) che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità.

Vista la D.G.R. n. 4 - 8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024" e dato atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

Vista la Legge Regionale 26 marzo 2024, n. 8, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026" (Legge di stabilità regionale 2024) e norme collegate;

Vista la Legge Regionale 26 marzo 2024, n. 9, "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";

Vista la D.G.R. n. 5 - 8361 del 27 marzo 2024 recante "Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di

Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026".

Vista la L.R. n. 2/2009 s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna";

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8 - 8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 4.050.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8 - 8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di destinare, ai sensi della legge regionale n. 2/2009, una dotazione complessiva di euro 4.050.000,00, quale contributo da erogare, nel rispetto dei criteri di cui alla DGR 20 – 453 del 2 dicembre 2024, a favore delle Microstazioni e delle Grandi Stazioni, per la stagione sciistica 2023/2024, a sostegno delle spese di categoria AC relative alla sicurezza delle piste, all'innevamento programmato ed alle spese di gestione;

- che il presente provvedimento, per euro 4.050.000,00 complessivi, trova copertura sul bilancio regionale 2024/2026 (missione 7, programma 2), come di seguito riportato:

- euro 3.960.000,00, a valere sul capitolo 173874/2025 "Trasferimenti spesa corrente imprese" (fondi regionali) che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità;
- euro 90.000,00 a valere sul capitolo 151247/2025 "Trasferimenti spesa corrente pubbliche amministrazioni" (fondi regionali) che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità;

- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa;

- che l'attuazione del presente provvedimento è condizionata all'avvenuta conclusione della procedura di registrazione da parte della Commissione Europea del relativo regime di aiuti comunicato ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, da effettuarsi attraverso il sistema di notificazione elettronica degli aiuti di Stato (SANI2);

- di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo Libero, l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi necessari all'attuazione della presente deliberazione, ivi comprese, in particolare, la definizione delle modalità operative e l'individuazione dei termini per la presentazione delle istanze di contributo, nonché la procedura finalizzata alla registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

